Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 272

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 31 ottobre 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 ottobre 1966, n. 875.
Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note fra l'Italia e la Francia in materia di esenzioni fiscali a favore delle istituzioni culturali, effettuato in Roma il 17 maggio 1965, in applicazione dell'Accordo culturale italo-francese del 4 novembre 1949.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato lo Scambio di Note effettuato a Roma il 17 maggio 1965 tra l'Italia e la Francia in materia di esenzioni fiscali a favore delle istituzioni culturali, in applicazione dell'Accordo culturale italo-francese del 4 novembre 1949.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note indicate nell'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto stabilito nella clausola finale delle Note medesime.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Sato.

Data a Roma, addì 4 ottobre 1966

SARAGAT

MORO — FANFANI — PRETI — GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

Scambio di note tra l'Italia e la Francia in materia di esenzioni fiscali a favore delle istituzioni culturali, in applicazione dell'Accordo culturale italo-francese del 4 novembre 1949 (Roma, 17 maggio 1965).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Roma, 17 maggio 1965

Signor Ambasciatore,

a seguito della proposta formulata dalla Commissione mista culturale italo-francese nella Sessione tenutasi a Parigi il 28-29 maggio 1963, ho l'onore di comunicare a V. E. che il Governo italiano è d'accordo che l'Accademia di Francia (Villa Medici) e la Scuola francese di Storia e Archeologia di Roma siano incluse nella lista degli « Istituti di alta cultura », ai quali si applicano le disposizioni dell'articolo 1 dell'Accordo culturale del 4 novembre 1949 fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese. L'Accademia di Francia e la Scuola francese di storia e archeologia di Roma potranno così beneficiare delle

agevolazioni ed esenzioni di natura fiscale e doganale, elencate nello Scambio di lettere tra l'Italia e la Francia del 9 novembre e del 6 dicembre 1954, in favore delle istituzioni culturali italiane e francesi.

Resta inteso che, nel caso in cui il Governo italiano decidesse di creare delle istituzioni similari in Francia, il Governo francese concederebbe loro lo stesso trattamento.

A seguito delle proposte formulate dalla Commissione culturale mista italo-francese nel corso delle riunioni tenute a Roma il 21 e 22 marzo 1961 e a Parigi il 28 e 29 maggio 1963, ho l'onore inoltre di comunicare a V. E. che il Governo italiano dà il suo assenso a che gli Istituti italiani di Grenoble, di Bordeaux e di Nizza nonchè i Centri culturali francesi di Torino, di Genova e di Palermo siano parimenti inclusi nella lista degli « Istituti di alta cultura », ai quali si applicano le disposizioni dell'articolo 1 dell'Accordo culturale del 4 novembre 1949 fra il Governo della Repubblica francese e il Governo della Repubblica italiana.

Tale lista viene pertanto ad essere la seguente:

Per la Francia:

l'Istituto francese di Firenze
l'Istituto francese di Napoli
il Centro culturale francese di Roma
il Centro francese di studi e di informazioni di Milano
il Centro culturale italo-francese di Torino
il Centro culturale italo-francese « Galliera » di Genova
il Centro culturale francese di Palermo
l'Accademia di Francia (Villa Medici) a Roma
la Scuola francese di storia e archeologia di Roma.

Per l'Italia:

l'Istituto italiano di Parigi
l'Istituto italiano di Strasburgo
l'Istituto italiano di Marsiglia
l'Istituto italiano di Grenoble
un Istituto da crearsi a Lione
un Istituto da crearsi a Bordeaux
un Istituto da crearsi a Nizza.

Conseguentemente i predetti Istituti potranno beneficiare delle agevolazioni ed esenzioni di natura fiscale e doganale elencate nello Scambio di lettere tra la Francia e l'Italia del 9 novembre e del 6 dicembre 1954, in favore delle istituzioni culturali italiane e francesi.

Pregherei V. E. di volermi comunicare se il Governo francese dia parimenti il suo assenso a tale inclusione e, in caso affermativo, di voler confermarmelo con una lettera che, unita alla presente, stabilirà la lista ufficiale degli Istituti di alta cultura francesi in Italia e italiani in Francia, riconosciuti come tali dai due Paesi.

Ho l'onore di proporre che la presente lettera e quella di risposta di V. E. nello stesso senso costituiscano un accordo tra i nostri due Governi, che entrerà in vigore un mese dopo che le Parti si saranno reciprocamente notificato che sono stati effettuati gli adempimenti previsti a tal fine in ciascuno dei due Paesi.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, le espressioni della mia più alta considerazione.

Mario ZAGARI

Son Excellence Armand BERARD
Ambasciatore di Francia - ROMA

AMBASSADE
DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
EN ITALIE

Rome, le 17 mai 1965

Monsieur le Sous-Secrétaire d'Etat,

J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre que Votre Excellence m'a adressée en date d'aujourd'hui, dans les termes suivants:

« Comme suite à la proposition formulée par la Commission culturelle Mixte franco-italienne réunie à Paris le 28 et le 29 mai 1963, j'ai l'honneur de faire savoir à Votre Excellence que le Gouvernement italien donne son accord pour que l'Académie de France (Villa Médicis) et l'Ecole francaise d'histoire et d'archéologie de Rome soient incluses dans la liste des « Instituts de haute culture » auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 1 de la Convention culturelle conclue le 4 novembre 1949 entre le Gouvernement de la République francaise et le Gouvernement de la République italienne. L'Académie de France et l'Ecole francaise d'histoire et d'archéologie de Rome pourront donc bénéficier des facilités ed exemptions d'ordre fiscal et douanier énumérées dans l'échange de lettres entre la France et l'Italie du 9 novembre et du 6 décembre 1954 en faveur des institutions culturelles italiennes et françaises.

Il est entendu qu'au cas où le Gouvernement italien déciderait de créer en France des institutions similaires, le Gouvernement français leur accorderait le même traitement.

Comme suite aux propositions formulées par la Commission culturelle Mixte franco-italienne au cours des réunions qu'elle a tenues à Rome les 21 et 22 mars 1961 et à Paris les 28 et 29 mai 1963, j'ai en outre l'honneur de faire savoir à Votre Excellence que le Gouvernement italien est d'accord pour que les Instituts italiens de Grenoble, de Bordeaux et de Nice, ainsi que les Centres culturels français de Turin, de Gênes et de Palerme, soient également inclus dans la liste des « Instituts de haute culture » auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 1 de la Convention culturelle conclue le 4 novembre 1949 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne.

Cette liste s'établit donc désormais comme suit:

Pour la France:

l'Institut français de Florence
l'Institut français de Naples
le Centre culturel français de Rome
le Centre français d'études et d'informations de Milan
le Centre culturel franco-italien de Turin
le Centre culturel franco-italien « Galliera » de Gênes
le Centre culturel français de Palerme
l'Académie de France (Villa Médicis) à Rome
l'Ecole francaise d'histoire et d'archéologie de Rome

Pour l'Italie:

l'Institut italien de Paris
l'Institut italien de Strasbourg
l'Institut italien de Marseille
l'Institut italien de Grenoble

un Institut à créer à Lyon
un Institut à créer à Bordeaux
un Institut à créer à Nice.

Toutes ces institutions pourront donc bénéficier des facilités et exemptions d'ordre fiscal et douanier énumérées dans l'échange de lettres entre la France et l'Italie du 9 novembre et du 6 décembre 1954 en faveur des institutions culturelles italiennes et francaises.

Je serais obligé à Votre Excellence de me faire savoir si le Gouvernement français donne également son accord à cette adjonction et, dans l'affirmative, de bien vouloir me le confirmer par une lettre qui, jointe à celle-ci, constituera la liste officielle des Instituts et Centres culturels français en Italie et italiens en France reconnus comme tels par les deux Pays.

J'ai l'honneur de proposer que la présente lettre et la réponse de Votre Excellence constituent un accord entre nos deux Gouvernements, qui entrera en vigueur un mois après que les Parties se seront réciproquement informées que les dispositions requises à cet effet dans chacun des deux Pays ont été prises ».

J'ai l'honneur de faire savoir à Votre Excellence que le Gouvernement francais donne son accord à ces dispositions et qu'en conséquence la lettre de Votre Excellence et la présente réponse constituent un accord entre nos deux Gouvernements, qui entrera en vigueur un mois après que les Parties se seront réciproquement informées que les dispositions requises à cet effet dans chacun des deux Pays ont été prises.

Veuillez agréer, Monsieur le Sous-Secrétaire d'Etat, les assurances de ma très haute considération.

Armand BERARD

Son Excellence Mario ZAGARI
Sous-Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères - ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

LEGGE 4 ottobre 1966, n. 876.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in caso di cittadinanza plurima, firmata a Strasburgo il 6 maggio 1963.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in caso di cittadinanza plurima, firmata a Strasburgo il 6 maggio 1963.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 10 della Convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 ottobre 1966

SARAGAT

MORO — FANFANI — TAVIANI
REALE — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Convenzione sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in caso di cittadinanza plurima (Strasburgo, 6 maggio 1963).

CONVENTION

SUR LA RÉDUCTION DES CAS DE PLURALITÉ DE NATIONALITÉS ET SUR LES OBLIGATIONS MILITAIRES EN CAS DE PLURALITÉ DE NATIONALITÉS.

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres;

Considérant que le cumul de nationalités est une source de difficultés, et qu'une action commune en vue de réduire autant que possible, dans les relations entre Etats membres, les cas de pluralité de nationalites, répond au but poursuivi par le Conseil de l'Europe;

Considérant qu'il est souhaitable qu'un individu qui possède la nationalité de deux ou plusieurs Parties Contractantes n'ait à remplir ses obligations militaires qu'à l'égard d'une seule de ces Parties,

Sont convenus de ce qui suit:

CHAPITRE Ier

DE LA RÉDUCTION DES CAS DE PLURALITÉ DE NATIONALITÉS

Article 1er

1. Les ressortissants majeurs des Parties Contractantes qui acquièrent à la suite d'une manifestation expresse de volonté, par naturalisation, option ou réintégration, la nationalité d'une autre Partie, perdent leur nationalité antérieure: ils ne peuvent être autorisés à la conserver.

2. Les ressortissants mineurs des Parties Contractantes qui acquièrent dans les mêmes conditions la nationalité d'une autre Partie, perdent également leur nationalité antérieure si, leur loi nationale prévoyant la possibilité pour les mineurs de perdre en pareil cas leur nationalité, ils ont été dûment habilités ou représentés; ils ne peuvent être autorisés à conserver leur nationalité antérieure.

3. Perdent également leur nationalité antérieure les enfants mineurs, à l'exclusion de ceux qui sont ou ont été mariés, qui acquièrent de plein droit la nationalité d'une autre Partie Contractante au moment et par le fait de la naturalisation, de l'option ou de la réintégration de leurs père et mère. Lorsque seul le père ou la mère perd sa nationalité antérieure, la loi de celle des Parties Contractantes dont le mineur possédait la nationalité déterminera celui de ses parents dont il

suit la condition; dans ce dernier cas, elle pourra subordonner le perte de sa nationalité au consentement préalable de l'autre parent ou du représentant légal à l'acquisition de la nouvelle nationalité.

Toutefois et sans préjudice des dispositions de la législation de chacune des Parties Contractantes relativement au recouvrement de sa nationalité, la Partie dont les mineurs visés à l'alinéa précédent possédaient la nationalité aura la faculté de fixer des conditions particulières leur permettant, après leur majorité, de recouvrer cette nationalité à la suite d'une manifestation expresse de volonté.

4. Pour la perte de la nationalité prévue au présent article, la majorité et la minorité ainsi que les conditions d'habilitation et de représentation sont déterminées par la loi de la Partie Contractante dont l'individu possède la nationalité.

Article 2

1. Tout individu possédant la nationalité de deux ou plusieurs Parties Contractantes pourra renoncer à l'une ou aux autres nationalités qu'il possède, avec l'autorisation de la Partie Contractante à la nationalité de laquelle il entend renoncer.

2. Cette autorisation ne sera pas refusée par la Partie Contractante dont le ressortissant majeur possède de plein droit la nationalité s'il a, depuis au moins dix ans, sa résidence habituelle hors du territoire de cette Partie et à la condition qu'il ait sa résidence habituelle sur le territoire de la Partie dont il entend conserver la nationalité.

L'autorisation ne sera pas refusée par la Partie Contractante dont le ressortissant mineur remplit les conditions prévues à l'alinéa précédent, si sa loi nationale lui permet de perdre sa nationalité sur simple déclaration et s'il a été dûment habilité ou représenté.

3. La majorité, la minorité ainsi que les conditions d'habilitation et de représentation sont déterminées par la loi de la Partie Contractante à la nationalité de laquelle l'individu entend renoncer.

Article 3

La Partie Contractante à la nationalité de laquelle l'individu désire renoncer ne percevra, à cette occasion, aucun droit spécial ni taxe spéciale.

Article 4.

Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle à l'application des dispositions plus favorables à la réduction de cas de cumul de nationalités, contenues ou qui seraient introduites ultérieurement soit dans la législation nationale de toute Partie Contractante, soit dans tout autre traité, convention ou accord entre deux ou plusieurs Parties Contractantes.

CHAPITRE II

DES OBLIGATIONS MILITAIRES EN CAS DE PLURALITÉ DE NATIONALITÉS

Article 5

1. Tout individu qui possède la nationalité de deux ou plusieurs Parties Contractantes n'est tenu de remplir ses obligations militaires qu'à l'égard d'une seule de ces Parties.

2. Des accords spéciaux entre les Parties Contractantes intéressées pourront déterminer les modalités d'application de la disposition prévue au paragraphe 1.

Article 6

A défaut d'accords spéciaux conclus ou à conclure, les dispositions suivantes sont applicables à l'individu possédant la nationalité de deux ou de plusieurs Parties Contractantes:

1. L'individu sera soumis aux obligations militaires de la Partie sur le territoire de laquelle il réside habituellement. Néanmoins, cet individu aura la faculté, jusqu'à l'âge de 19 ans, de se soumettre aux obligations militaires dans l'une quelconque des Parties dont il possède également la nationalité sous forme d'engagement volontaire pour une durée totale et effective au moins égale à celle du service militaire actif dans l'autre Partie.

2. L'individu qui a sa résidence habituelle sur le territoire d'une Partie Contractante dont il n'est pas le national ou d'un Etat non contractant, aura la faculté de choisir parmi les Parties Contractantes dont il possède la nationalité celle dans laquelle il désire accomplir ses obligations militaires.

3. L'individu qui, conformément aux règles prévues aux paragraphes 1 ou 2, aura satisfait à ses obligations militaires à l'égard d'une Partie Contractante, dans les conditions prévues par la législation de cette Partie, sera considéré comme ayant satisfait aux obligations militaires à l'égard de la ou des Parties dont il est également le ressortissant.

4. L'individu qui, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Convention entre les Parties Contractantes dont il possède la nationalité, a satisfait dans l'une quelconque de ces Parties aux obligations militaires prévues par la législation de celle-ci, sera considéré comme ayant satisfait à ces mêmes obligations dans la ou les Parties dont il est également le ressortissant.

5. Lorsque l'individu a accompli ses obligations militaires d'activité dans l'une des Parties Contractantes dont il possède la nationalité, en conformité du paragraphe 1, et qu'il transfère ultérieurement sa résidence habituelle sur le territoire de l'autre Partie dont il possède la nationalité, il ne pourra être soumis, s'il y a lieu, aux obligations militaires de réserve que dans cette dernière Partie.

6. L'application des dispositions du présent article n'affecte en rien la nationalité des individus.

7. En cas de mobilisation dans une des Partie Contractantes, les obligations découlant des dispositions du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne cette Partie.

CHAPITRE III

DE L'APPLICATION DE LA CONVENTION

Article 7

1. Chacune des Parties Contractantes applique les dispositions des chapitre I^er et II.

Toutefois, chacune des Parties Contractantes peut, au moment de la signature, ou au moment du dépôt

de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, déclarer qu'Elle n'appliquera que les dispositions du chapitre II. Dans ce cas, les dispositions du chapitre Ier ne sont pas applicables à l'égard de cette Partie.

Elle pourra ultérieurement à tout moment notifier au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qu'Elle applique également les dispositions du chapitre Ier. Cette notification prendra effet à la date de sa réception et les dispositions du chapitre Ier deviendront alors applicables à l'égard de cette Partie.

2. Chacune des Parties Contractantes qui fait application des dispositions du paragraphe 1, Ier alinéa, du présent article peut, au moment de la signature, ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, déclarer qu'Elle n'appliquera les dispositions du chapitre II qu'à l'égard des Parties Contractantes qui appliquent les dispositions des chapitres Ier et II. Dans ce cas, les dispositions du chapitre II ne sont pas applicables entre la Partie qui fait une telle déclaration et une Partie qui fait application des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe I.

CHAPITRE IV

CLAUSES FINALES

Article 8

1. Chacune des Parties Contractantes peut au moment de la signature de la présente Convention ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion déclarer faire usage d'une ou de plusieurs réserves figurant à l'annexe à la présente Convention. Aucune autre réserve ne peut être admise.

2. Chacune des Parties Contractantes peut retirer en tout ou en partie une réserve formulée par Elle en vertu du paragraphe précédent au moyen d'une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.

3. Une Partie Contractante qui, en vertu du présent article, a fait usage d'une réserve au sujet d'une disposition de la Convention, ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie. Elle peut toutefois, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où Elle l'a acceptée.

Article 9

1. Chaque Partie Contractante pourra, par une déclaration faite au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, ou a toute autre moment par la suite, en ce qui concerne les Etats et territoires dont elle assume la responsabilité internationale ou pour lesquelles elle est habilitée à stipuler, définir le terme « ressortissants » et déterminer les « territoires » auxquels la présente Convention sera applicable.

2. Toute déclaration en vertu du présent article pourra être retirée, en ce qui concerne les ressortissants et territoires désignés dans cette déclaration, aux conditions prévues par l'article 12 de la présente Convention.

Article 10

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. La présente Convention entrera en vigueur un mois après la date du dépôt du deuxième instrument de ratification ou d'acceptation.

3. A l'égard de tout signataire qui la ratifiera ou l'acceptera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur un mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation.

Article 11

1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra décider, à l'unanimité, d'inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à celle-ci. Tout Etat ayant recu cette invitation pourra adhérer à la Convention en déposant son instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur un mois après la date du dépôt de son instrument d'adhésion.

Article 12

1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.

2. Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

3. La dénonciation prendra effet une année après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 13

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et au Gouvernement de tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:

a) toute signature et le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;

b) toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux articles 10 et 11;

c) toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 8;

d) le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 8;

e) toute déclaration et toute notification reçues en application des dispositions de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 9;

f) toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 9 et des dispositions de l'article 12, et la date à laquelle la denonciation prendra effet.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet ont signé la présente Convention.

FAIT à Strasbourg, le 6 mai 1963, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un

seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Gouvernement signataires et adhérents.

Pour le Gouvernement de la République d'Autriche:
KREISKY

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique:

Pour le Gouvernement de la République de Chypre:

Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark:

Pour le Gouvernement de la République française:
Le Gouvernement de la République fançaise déclare faire usage de la réserve prévue au point 2 de l'Annexe à la Convention.
Michel HABIB-DELONCLE

Pour le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne:
Est considéré comme ressortissant de la République Fédérale d'Allemagne, pour l'application de la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, toute personne qui est allemand au sens de l'article 116 de la Loi Fondamentale de la République Fédérale d'Allemagne.
CARSTENS

Pour le Gouvernement du Royaume de Grèce:

Pour le Gouvernement de la République islandaise:

Pour le Gouvernement d'Irlande:

Pour le Gouvernement de la République italienne:
Edoardo MARTINO

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg:

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas:
H. R. van HOUTEN

Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège:
Halvard LANGE

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède:

Pour le Gouvernement de la République turque:

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord:
Edward HEATH

ANNEXE

Chacune des Parties Contractantes peut déclarer qu'Elle se réserve:

1) de subordonner la parte de sa nationalité prévue aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 1er à la condition que la personne intéressée réside habituellement ou fixe sa résidence habituelle à quelque moment que ce soit en dehors de son territoire, à moins que, s'agissant d'une acquisition par manifestation expresse de volonté, la même personne soit dispensée par l'autorité compétente de la condition de résider habituellement à l'étranger.

2) de ne pas considérer comme une option au sens de l'article 1er, la déclaration souscrite par la femme en vue d'acquérir la nationalité du mari au moment et par l'effet du mariage.

3) de permettre à l'un de ses ressortissants de conserver sa nationalité antérieure si la Partie Contractante dont il demande d'acquérir la nationalité, aux termes de l'article 1er, y consent au préalable;

4) de ne pas appliquer les dispositions des articles 1er et 2 de la présente Convention lorsque l'épouse de l'un des ses ressortissants a acquis une nouvelle nationalité, aussi longtemps que son mari conserve la nationalité de cette Partie.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

LEGGE 4 ottobre 1966, n. **877**.

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note fra l'Italia e la Jugoslavia effettuato a Belgrado il 25 aprile 1964 in relazione all'Accordo del 31 marzo 1955 sugli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste da una parte e di Buje, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia dall'altra e sulle facilitazioni doganali per le merci comprese nelle liste « C » e « D ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato lo Scambio di Note, effettuato a Belgrado il 25 aprile 1964 tra l'Italia e la Jugoslavia in relazione all'Accordo del 31 marzo 1955 sugli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste da una parte e di Buje, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia dall'altra, e sulle facilitazioni doganali per le merci comprese nelle liste *C* e *D* annesse allo Sambio di Note medesimo.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto stabilito dal punto 6 delle Note.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 ottobre 1966

SARAGAT

MORO — FANFANI — PRETI — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Scambio di Note fra l'Italia e la Jugoslavia in relazione all'Accordo del 31 marzo 1955 sugli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste da una parte e di Buje, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia dall'altra e sulle facilitazioni doganali per le merci comprese nelle liste « C » e « D » (Belgrado, 25 aprile 1964).

PREDSEDNIK JUGOSLOVENSKE DELEGACIJE

PREDSEDNIKU ITALIJANSKE DELEGACIJE

Beograd, 25. aprila 1964.

Gospodine Predsedniče,

Pozivajući se na Sporazum izmedju Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Italijanske Republike o lokalnoj razmeni izmedju pograničnih zona Trsta, s jedne strane, i Buja, Kopra, Sežane i Nove Gorice, s druge strane, od 31. marta 1955. godine, kao i na razmenu nota predsednika delegacija od istog datuma koji se odnose na carinske olakšice za robu navedenu u listama « C » i « D », naše dve delegacije su se saglasile o sledećem:

1. Italijanska vlada će na uvoz proizvoda do količina ili vrednosti označenih u priloženoj listi « C » primenjivati carinske olakšice koje je primenjivala na odgovarajuću listu koja čini deo navedenog sporazuma, a koja se zamenjuje ovom listom.

2. Jugoslovenska vlada će sa svoje strane primenjivati iste olakšice na uzov proizvoda do količina ili vrednosti označenih u priloženoj listi « D », koja zamenjuje listu « D » koja čini deo navedenog sporazuma.

U slučaju da u Jugoslaviji dodje do uvodjenja carine na agrume, pirinač i maslinovo ulje, za koje je italijanska strana pokazala poseban interes, omogućiće se uzov ovih proizvoda do iznosa od 50 miliona lira za svaki proizvod, pri čemu će dve strane sporazumno izvršiti potrebna prilagodjavanja u listi « D » u cilju da se održi ravnoteža sa listom « C ».

3. Carinske olakšice pod 1. i 2. odnose se samo na robu koja je namenjena potrošnji u zoni Trsta, s jedne strane, i Buja, Kopra, Sežane i Nove Gorice, s druge strane.

4. Nadležni organi dveju zemalja, u okviru njihovih režima uvoza i izvoza će bitno olakšati trgovinsku razmenu izmedju pograničnih zona Trsta s jedne strane, i Buja, Kopra, Sežane i Nove Gorice, s druge strane, naročito u pogledu razmene proizvoda u listama « C » i « D », kao i « A » i « B », koje čine deo Sporazuma izmedju Federativne Narodne Republike Jugoslavije od 31. marta 1964. god. i naredni Protokol.

5. Nadležni organi dveju zemalja će omogućiti da raspoloživa valuta na lokalnom kompenzacionom računu bude u celini upotrebljena za nabavke učinjene od preduzeća i lokalnih organa.

6. Ovaj Sporazum stupiće na snagu kada dve vlade razmenom nota obaveste jedna drugu da je on odobren od strane odnosnih nadležnih organa. U isto vrime će prestati primena olakšica ugovorena razmenom nota od 31. marta 1955. godine.

Molim vas da mi potvrdite saglasnost Vaše Vlade sa prednjim.

Izvolite primiti, gospodine Presedniče, uverenje mog visokog poštovanja.

Faust LJUBA

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA

Belgrado, 25 aprile 1964

Signor Presidente,

Ho l'onore di accusare ricevuta della lettera da Lei inviatami in data odierna, del seguente tenore:

« Riferendomi all'Accordo concluso il 31 marzo 1955 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia sugli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste da una parte, e di Buje, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia dall'altra, come pure allo Scambio di Note, tra i Presidenti delle Delegazioni, della stessa data, relative alle facilitazioni doganali per le merci figuranti nelle Liste « C » e « D », le nostre due Delegazioni hanno convenuto quanto segue:

1) Il Governo italiano applicherà alle importazioni di prodotti, fino alla concorrenza delle quantità o dei valori indicati nella Lista annessa « C », le facilitazioni doganali che esso ha applicato alla Lista corrispondente facente parte dell'Accordo sopra menzionato che è sostituito dalla lista sopracitata;

2) Il Governo jugoslavo applicherà, da parte sua, le stesse facilitazioni alle importazioni di prodotti fino alla concorrenza delle quantità o dei valori indicati nella Lista « D » che sostituisce la Lista « D » facente parte dell'Accordo sopra menzionato.

Nel caso in cui fossero introdotti in Jugoslavia dazi doganali sugli agrumi, il riso e l'olio d'oliva, ai quali la parte italiana attribuisce un interesse del tutto particolare, l'importazione di tali prodotti sarà autorizzata fino alla concorrenza di 50 milioni di lire per ciascun prodotto e, al tempo stesso, le due Parti procederanno, di comune accordo, agli adattamenti necessari nella Lista « D » al fine di stabilire l'equilibrio con la Lista « C »;

3) Le facilitazioni doganali *sub* 1 e 2 si riferiscono unicamente alle merci che sono destinate al consumo nella zona di Trieste, da una parte, e di Buje, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia, dall'altra;

4) Le Autorità competenti dei due Paesi faciliteranno in maniera sostanziale, nel quadro dei rispettivi regimi di importazione e di esportazione, gli scambi commerciali dei territori di Trieste da un lato e Buje, Capodistria, Sesana, Nuova Gorizia, dall'altra, in particolare per quanto concerne lo scambio di prodotti nelle Liste « C » e « D » nonchè « A » e « B » facenti parte dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia del 31 marzo 1955; e successivi protocolli.

5) Le due Delegazioni hanno convenuto che le Autorità competenti dei due Paesi permetteranno che la valuta disponibile del conto di compensazione locale sia utilizzata interamente per acquisti delle imprese ed organi locali;

6) Il presente Accordo entrerà in vigore dopo lo Scambio di Note con le quali le due Parti si informeranno vicendevolmente dell'approvazione delle Autorità competenti rispettive. Nello stesso tempo cesserà la applicazione delle facilitazioni convenute con lo Scambio di Note del 31 marzo 1955.

La prego, Signor Presidente, di volermi confermare l'accordo del Suo Governo su ciò che precede ».

Ho l'onore di confermarLe l'accordo del mio Governo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia alta considerazione.

Giovanni LUCIOLLI

LISTA « *C* »

	Valori in milioni di lire
Bovini	190
Carne fresca	70
Carni salate ed affumicate	40
Latte fresco	40
Formaggi	20
Uova in guscio	15
Pesce di mare fresco, gamberi e molluschi	97
Frutta fresca	50
Legumi ed ortaggi freschi	50
Cavoli freschi ed acidi, rape amare	20
Patate	50
Conserve di frutta ed ortaggi	10
Concentrati di pomodoro	30
Conserve di pesce	80
Vini comuni	180
Vini per la produzione di aceto	50
Prodotti chimici	10
Tappeti	20
Ferramenta	3
Mobili e minuterie di legno	20

LISTA « *D* »

	Valori in milioni di lire
Formaggio	20
Birra	10
Bevande da dessert	10
Sementi, piante vive e loro parti	40
Prodotti dolciari	10
Prodotti chimi e farmaceutici	100
Dissolventi emollienti e diluenti	150
Concimi misti e complessi	40
Colori	40
Vernici	40
Sughero e suoi lavori	100
Filati di cotone	100
Filati e pettinati di lana	125
Filati artificiali per reti da pesca e reti	50
Pneumatici e camere d'aria per trattori, per macchine dell'edilizia e delle miniere	30
Lamiere bianche, decapate, per dinamo e per trasformatori	140
Filo brevettato	10
Materiale elettrico vario	30

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1966, n. **878**.

Erezione in ente morale della Fondazione « Centro Assistenza Scolastico-Culturale Ericino - C.A.S.C.E. - Nuovo Convitto Sales », con sede in Erice.

N. 878. Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Centro Assistenza Scolastico-Culturale Ericino - C.A.S.C.E. - Nuovo Convitto Sales », con sede in Erice, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 112. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1966, n. **879**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia di Sant'Antonio Abate con la Parrocchia della B.M.V. delle Grazie, in Udine.

N. 879. Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 1° maggio 1966, relativo all'unione perpetua « aeque principalis » della Parrocchia di Sant'Antonio Abate, in Udine, con la Parrocchia della B.M.V. delle Grazie nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 109. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1966, n. **880**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia di San Michele Arcangelo con la Parrocchia di San Giovanni Battista, nel comune di Forni Avoltri (Udine).

N. 880. Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 1° maggio 1966, relativo all'unione perpetua « aeque principalis » della Parrocchia di San Michele Arcangelo, in frazione Collina del comune di Forni Avoltri (Udine), con la Parrocchia di San Giovanni Battista, in frazione Frassenetto dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 108. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1966, n. **881**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia di Sant'Ulderico V. con la Parrocchia di Ognissanti, in Sutrio (Udine).

N. 881. Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 1° maggio 1966, relativo all'unione perpetua « aeque principalis » della Parrocchia di Sant'Ulderico V., in Sutrio (Udine), con la Parrocchia di Ognissanti nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 106. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1966, n. 882.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia di San Michele Arcangelo con la Parrocchia di San Mattia Apostolo, nel comune di Taipana (Udine).

N. 882. Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 1° maggio 1966, relativo all'unione perpetua « aeque principalis » della Parrocchia di San Michele Arcangelo, in frazione Montemaggiore del comune di Taipana (Udine), con la Parrocchia di San Mattia Apostolo, in Taipana.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 107. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1966.

Sostituzione di un componente il Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 luglio 1965, n. 180, concernente la nuova costituzione del Consiglio generale dello Istituto nazionale per il commercio estero;

Vista la lettera del Ministero delle finanze n. 1447 del 9 agosto 1966, con la quale si comunica che, in data 11 luglio c. a., il dott. Alvaro Perfetti è cessato dalle funzioni di direttore generale delle dogane ed imposte indirette ed è stato sostituito dal dott. Guido Tomasone;

Decreta:

Il dott. Guido Tomasone, direttore generale delle dogane ed imposte indirette, è nominato componente del Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero quale delegato del Ministero delle finanze, in sostituzione del dott. Alvaro Perfetti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 settembre 1966

Il Ministro: TOLLOY

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *ottobre* 1966
Registro n. 2 *Commercio estero, foglio n.* 299

(8473)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1966.

Ricostituzione del Consiglio direttivo e del Collegio dei sindaci della Cassa nazionale di assistenza ai musicisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa nazionale di assistenza ai musicisti, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1956, n. 533, ed in particolare gli articoli 9 e 12 dello statuto concernenti la composizione e la nomina, rispettivamente, del Consiglio direttivo e del Collegio dei sindaci della Cassa medesima;

Visto il proprio decreto in data 12 agosto 1963, con il quale sono stati nominati gli Organi predetti, per la durata di un triennio;

Visto l'esito delle elezioni dei membri in rappresentanza degli iscritti nel Consiglio direttivo e nel Collegio dei sindaci, da parte dell'assemblea degli iscritti alla Cassa in data 20 aprile 1966, quale risulta dal verbale delle operazioni elettorali rimesso dalla Cassa medesima con la nota n. 00039 del 6 giugno 1966;

Viste le designazioni effettuate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la nota n. 955/V.6 del 13 maggio 1966, e la designazione comunicata dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) con la nota n. 2485 del 30 aprile 1966;

Ritenuto di procedere alla ricostituzione del Consiglio direttivo e del Collegio dei sindaci della Cassa nazionale di assistenza ai musicisti, scaduti per trascorso triennio;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio direttivo della Cassa nazionale di assistenza ai musicisti è composto dai seguenti membri:

Allegra maestro Salvatore, Cremesini maestro Marino, De Ninno maestro Alfredo, Mannino maestro Vincenzo, Quaranta maestro Felice e Gargiulo maestro Terenzio, eletti dall'Assemblea degli iscritti;

Barone dott.ssa Anna, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Nicoletti Ballati ing. Alfredo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Pecori dott. Mario, in rappresentanza della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE).

Art. 2.

Il Collegio dei sindaci della Cassa nazionale di assistenza ai musicisti è composto dai seguenti membri:

Bisiani maestro Guerrino, membro effettivo e Ferranini maestro Antonio, membro supplente, eletti dall'Assemblea degli iscritti;

Troiano dott. Antonio, membro effettivo e Amoia dott. Francesco, membro supplente, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ruggiero Carlucci dott.ssa Carmela, membro effettivo con funzioni di presidente e Sangiorgio Arena dott.ssa Eleonora, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 settembre 1966

Il Ministro: BOSCO

(8508)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1966.

Sostituzione di alcuni membri del Comitato per l'amministrazione del Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595, e dalla legge 14 febbraio 1963, n. 280, relativa alla istituzione di un Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero (F.A.B.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, contenente norme di esecuzione alla predetta legge 24 luglio 1942, n. 1023;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 374, recante modificazioni all'art. 1 — punti 1 e 2 — del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Visto il proprio decreto 4 maggio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 dell'8 luglio 1963;

Visto il proprio decreto 20 luglio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 5 agosto 1963;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione di alcuni membri del Comitato per l'amministrazione del Fondo di cui sopra è cenno, in seguito ad una nuova destinazione del personale tra le varie Direzioni generali del Ministero del commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Mario Pugliesi, reggente la Direzione generale del personale e degli affari generali del Ministero del commercio con l'estero, è nominato membro effettivo ed il dott. Domenico Timarco, ispettore generale nella medesima Direzione generale, è nominato membro supplente del Comitato per l'amministrazione del Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

Art. 2.

Il dott. Mario Cardinali, reggente la Direzione generale per lo sviluppo degli scambi, è nominato membro effettivo ed il dott. Vincenzo Bagnardi, direttore di divisione nella medesima Direzione generale, è nominato membro supplente del Comitato di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1966

Il Ministro: TOLLOY

(8472)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1966.

Delimitazione delle zone, in provincia di Cosenza, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 29 novembre 1965, n. 1314, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 29 novembre 1965, n. 1314, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale verificatisi posteriormente al 31 agosto 1965;

Visto l'art. 4, primo comma, della legge 29 novembre 1965, n. 1314 che autorizza l'impiego delle disponibilità derivanti dalla autorizzazione di spesa di cui allo art. 1 della medesima legge n. 1314 anche per le calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche posteriori all'entrata in vigore della legge stessa, e cioè successivamente al 26 dicembre 1965;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Cosenza e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Cosenza, nonchè l'Ispettorato agrario compartimentale e l'Ispettorato regionale delle foreste per la Calabria;

Decreta:

Per la provincia di Cosenza si delimitano, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

comune di Malvito, per le località Zaccalia, Macchia Rose, Macchie Sugnanea, Vetere, Pauciuri, Orto del Camposanto, Argentino;

comune di Orsomarso, per le località S. Anario, Molino, Mercurio, Pastizzo, Pitullo;

comune di Roggiano Gravina, per le località Trignetto, Zilone, Macchia del Cerro, Spadella, Grisafo, Acquafetida, Fossine, Serra, Corso, Druso, Sottoverse, S. Stefano, Larderia;

comune di S. Lorenzo del Vallo, per le località Lupara, Patriarca, Malerose, Ischiavote;

comune di Spezzano Albanese, per la località Lupara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1966

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(8348)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1966.

Gradazione alcolica del vino bianco ottenuto dalle uve aromatiche del vitigno « Moscato ».

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 2, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di mosti, vini ed aceti;

Considerato lo sfavorevole andamento della corrente campagna vendemmiale;

Sentito il parere dei competenti Istituti di vigilanza;

Decreta:

Il vino bianco ottenuto dalle uve aromatiche del vitigno « Moscato » può essere posto in commercio, per la campagna 1966-67, con una gradazione alcolica inferiore a sei gradi. Tale gradazione non può essere comunque inferiore a gradi quattro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1966

Il Ministro: RESTIVO

(8598)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 22 ottobre 1966:

Bonini Mario, notaio residente nel comune di Cicagna, distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di Genova.

Gazzone Aldo, notaio residente nel comune di Cogoleto, distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di Genova.

De Magistris Amerigo, notaio residente nel comune di Rovegno, distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di Genova.

Crespi Giuseppe, notaio residente nel comune di Sestri Levante, distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di Genova.

Torelli Rinaldo, notaio residente nel comune di Gavi, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Genova.

Biotti Eduardo, notaio residente nel comune di Refrancore, distretto notarile di Asti, è trasferito nel comune di Genova.

Brighina Giuseppe, notaio residente nel comune di Sesto Calende, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Rapallo, distretto notarile di Genova.

Givri Rodolfo, notaio residente nel comune di Castelnuovo Scrivia, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Lavagna, distretto notarile di Genova.

Pignone Francesco, notaio residente nel comune di Genova, è trasferito nel comune di Chiavari, distretto notarile di Genova.

Salvadori Tosco, notaio residente nel comune di Incisa Scapaccino, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Sestri Levante, distretto notarile di Genova.

(8580)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale n. 300.15/1128 del 9 settembre 1966, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione del terreno su cui insiste la Casa della Madre e del Bambino, disposta dall'Amministrazione comunale di Cuglieri, con deliberazione n. 49 del 31 luglio 1962.

Il suddetto terreno, di mq. 1067, del periziato valore di lire 1.067.000, risulta distinto nel catasto di Cuglieri al foglio n. 10, mappale 446, già mappale 553.

(8326)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Ciampino, in comune di Marino

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione, mediante deposito per sessanta (60) giorni consecutivi, all'albo pretorio del comune di Marino (Roma), della nuova mappa rettificata relativa alle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Ciampino, con riserva di deposito dalle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Tale mappa annulla, a tutti gli effetti, quella precedentemente pubblicata all'albo pretorio del Comune medesimo in data 25 marzo 1966.

Nel termine di centoventi giorni da quello di effettivo deposito della mappa nell'Ufficio comunale, chiunque vi abbia interesse può, con atto notificato al Ministro per la difesa, proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni, che lo riguarda.

(8511)

Trasferimento dal Demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato del campo di tiro a segno (ex scheda 116) sito in comune di Silandro (Bolzano).

Con decreto interministeriale n. 358 del 24 giugno 1966, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'immobile « campo di tiro a segno » (ex scheda 116), sito in comune di Silandro (Bolzano) P.T. 535/II, foglio n. 535, p. ed. 148, della superficie complessiva di mq. 205.

(8512)

Trasferimento dal Demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato del campo di tiro a segno (ex scheda 89) sito in comune di Silandro (Bolzano).

Con decreto interministeriale n. 359 del 24 giugno 1966, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dell'immobile « campo di tiro a segno » (ex scheda 89), sito in comune di Silandro (Bolzano) P.T. 801/II, foglio n. 798, p. ed. 188 e p. f. 352, della superficie complessiva di mq. 1280.

(8513)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale « A. Parazzi », di Viadana, ad accettare una donazione.

Con decreto n. 1513/1.4.13/I del 22 agosto 1966, il prefetto della provincia di Mantova, ha autorizzato il preside della Scuola media statale « A. Parazzi » di Viadana, quale presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica della Scuola stessa ad accettare, da parte della sig.na Amelia Nidiati, la donazione della somma di L. 3.000.000, in titoli, disposta con atto del notaio Dante Chizzini di Viadana, per l'istituzione di un premio di studio da intitolarsi « Premio Nidiati ».

(8482)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa Società Artistico Vetraria di Altare, con sede in Altare (Savona).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 ottobre 1966 la gestione commissariale della Società cooperativa « Società Artistico Vetraria di Altare », con sede in Altare (Savona), è stata prorogata fino al 31 marzo 1967.

Dalla data del predetto decreto il dott. Francesco Ferrero è stato nominato commissario governativo dell'anzidetta cooperativa, essendo scaduto il mandato affidato al precedente commissario.

(8322)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 20 ottobre 1966: « Modificazione delle dimensioni e delle altre caratteristiche che, ai sensi dell'art. 19 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, debbono avere i titoli e i certificati emessi dalle società », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 25 ottobre 1966, all'art. 1, secondo comma, in luogo di: « ... indicate come massime ... » leggasi: « ... indicate come minime o superiori a quelle indicate come massime ... ».

(8655)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Lugana » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Lugana » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione del testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione del vino « Lugana »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Lugana » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La zona di produzione del vino « Lugana » è così delimitata:

Partendo a nord, dalla riva del lago di Garda, in corrispondenza della strada che passa per V.la Arriga (V.la Tassinara) segue la riva del lago normalmente sino a « i Cappuccini » in comune di Peschiera.

Dalla strada che parte da « i Cappuccini », attraversa la statale Brescia-Verona fino alla linea ferroviaria Milano-Venezia e, seguendo questa, fino al Casello più a ovest. Da qui, seguendo il piede dell'altura, fino al laghetto del Frassino. Ritorna alla C. Berra Nuova, comprende tutta la piccola conca che si estende ad est del laghetto del Frassino limitata dalla strada che passa dalla C. Berra Nuova, Serraglio e, continuando con la strada campestre che passa sotto i Pignolini, sino ad innestarsi sulla comunale per Pozzolengo che segue fino all'incrocio con la carrareccia che passa per C. Boschetti e C. Rondinelli. Da qui segue il confine della provincia di Brescia che, passando sotto monte Zecchino, sfiora C. Boffei e, passando ad est di Martelosio, si interseca con la strada Pozzolengo-Ponti sul Mincio, a quota 100.

Dal vertice in prossimità di Martelosio, segue la strada per Pozzolengo passando per « le Poffe », Rione Pozzolengo, P.te dell'Irta, Ballino e segue la strada fino all'incrocio del confine con la provincia di Mantova, a quota 110. Segue il confine della Provincia verso ovest fino all'intersezione di questi col ponte sulla strada che porta a Ferrari e, continuando su questa strada, passa per Madonna della Scoperta. Segue la strada fino a Castel Venzago.

Da Castel Venzago segue la strada che passa per Centenaro, S. Pietro, da qui segue la strada che passa per C.na Venga fino all'autostrada Serenissima e segue l'autostrada verso est in corrispondenza della C. Caporale. Segue la strada che da C. Caporale passa per Casette Pomo, V.la Venga, Bogliaco, Pigna, Poie, C. Tese, qui si innesta sulla strada statale per Desenzano che passa a fianco di V.la Arriga (V.la Tassinara) e segue questa fino al lago.

Art. 3.

Il vino « Lugana » deve essere ottenuto dalle uve del vitigno « Trebbiano di Lugana » (Veronese). E' tuttavia consentito l'impiego di uve a frutto bianco provenienti da altri vitigni con esclusione dei moscati e delle malvasie e la cui presenza nei vigneti da iscriversi all'albo è tollerata in misura non superiore al 10 % del totale.

Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Lugana » devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atti a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti siti in terreni con giacitura prevalentemente pianeggiante, di natura argillosa-calcarea.

Il sistema di impianto e le forme di allevamento e di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

E' esclusa ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Lugana » non deve essere superiore a quintali 130 per ettaro di vigneto a coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata (purchè la produzione non superi del 20% il limite medesimo) attraverso una accurata cernita delle uve.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 4.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio delle provincie di Brescia e Verona. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Lugana » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11,5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti della zona, atte a conferire al vino le proprie caratteristiche.

Non è ammessa la correzione con uve, mosti e vini provenienti da altre zone.

Art. 5.

Il vino « Lugana » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: bianco paglierino o verdolino, è ammessa la tendenza al giallo leggermente dorato con l'invecchiamento;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: fresco, morbido, armonico, particolarmente delicato;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 12;
acidità totale: da 5 a 7 per mille;
estratto secco netto: da 17 a 25 per mille;
ceneri: da 1,70 a 2,50 per mille.

Art. 6.

E' vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e simili.

(8423)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 13.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3378 Mod. 25/A D.P. — Data: 11 novembre 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento del Debito pubblico — Intestazione: Di Placido Aldo, nato a Roccasinibalda il 12 ottobre 1932 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 10 — Capitale L. 350.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 123 Mod. 241 D.P. — Data: 3 maggio 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro - Messina — intestazione: Ferrara Mariano, nato a Messina il 30 marzo 1892 per conto di Musicò Giovanna, nata a Messina il 27 giugno 1900 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 4 ottobre 1966

Il direttore generale: GAGLIARDO

(7860)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso a quattro posti di assistente commerciale aggiunto di 2ª classe, indetto con decreto ministeriale 27 ottobre 1965.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel « Foglio di comunicazioni » del Ministero degli affari esteri n. 8 del mese di agosto 1966, in data 15 settembre 1966, sono state pubblicate le graduatorie di merito e dei vincitori del concorso a quattro posti di assistente commerciale aggiunto di 2ª classe, indetto con il decreto ministeriale predetto.

(8434)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena

IL MEDICO PROVINCIALE

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1964;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate al concorso specificato in premessa, dichiarate idonee:

1. Ruspetti Wanda	punti	74,115	su 120
2. Capponi Taddei Emilia	»	72,473	»
3. Paolucci Diana	»	71,204	»
4. Danza Gaetana	»	70,106	»
5. Piccini Assuntina	»	69,227	»
6. Passaponti Valeria	»	65,625	»
7. Felici Mara	»	64,223	»
8. Alessandrini Carla	»	63,423	»
9. Cosci Carmela	»	61,506	»
10. Albani Domenica	»	60,953	»
11. Fantacci Venaria	»	57,611	»
12. Cinagli Angelina	»	46.447	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio, della prefettura di Siena e dei Comuni interessati.

Siena, addì 13 ottobre 1966

(8293) *Il medico provinciale:* JERVOLINO

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 828 del 18 marzo 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1965;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le segnalazioni del Ministero della sanità, della Prefettura, dell'Ordine dei medici veterinari e dei Comuni interessati;

Visto il regolamento dei concorsi approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e relative modifiche contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1965 è così costituita:

Presidente:

Panissidi dott. Aldo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Romagnoli prof. Aldo, docente in clinica medica veterinaria;

Panebianco prof. Felice, docente in anatomia patologica;

Mazza dott. Giuseppe, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Calascibetta dott. Benedetto, direttore di sezione del Ministero dell'interno;

Monea dott. Francesco, veterinario condotto.

Segretario:

Anile dott. Luigi, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo in Reggio Calabria alla data da destinarsi, che sarà tempestivamente comunicata agli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio veterinario provinciale e all'albo pretorio dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 14 ottobre 1966

(8493) *Il veterinario provinciale:* STALTARI

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 19 luglio 1965, n. 7.

Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1965.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 33 del 10 agosto 1965*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'Entrata per l'esercizio finanziario 1965 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 2.

Nello stato di previsione della Spesa per l'esercizio finanziario 1965 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione:* BIANCHI

TABELLA *A*

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1965

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Fondi disponibili di precedenti bilanci . L. 325.000.000

Articoli in aumento:

Titolo I. - Entrate effettive.

Capo I. - Entrate ordinarie.

Categoria III. - Imposte, sovrimposte, tasse e compartecipazioni

Art. 32. — Devoluzione statale dei 9/10 delle imposte sui terreni, fabbricati e R.M. (articoli 67 e 68 dello Statuto) . . . . L. 180.000.000

Totale maggiori entrate . . . L. 505.000.000

Articoli in diminuzione:

Titolo II. - Movimento di capitali.

Categoria III. - Mutui passivi

Art. 57/d. — Mutui per l'attuazione delle leggi provinciali concernenti l'istruzione professionale, opere e interventi straordinari . L. 180.000.000

Totale minori entrate . . . L. 180.000.000

TABELLA *B*

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1965

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Articoli in aumento:

Titolo I. - Spese effettive.

Capo I. - Spese ordinarie.

Categoria I. - Presidenza ed Assessorato affari generali

Art. 4. — Competenze ai membri di consigli, comitati, commissioni: indennità, compensi e rimborsi spese al personale di altre Amministrazioni ed estranei per studi, servizi e prestazioni speciali resi nell'interesse della Provincia . . L. 10.000.000

Art. 16. — Spese, contributi ai Comuni o altri enti o associazioni per le scuole materne non gestite dall'ONAIRC . . . » 37.000.000

Art. 22. — Fondo spese e sussidi per corsi di preparazione ed aggiornamento, per convegni di studio e viaggi di istruzione (di insegnanti delle scuole materne, elementari, medie, pubbliche e private) . . . . » 3.000.000

Art. 27. — Spese e contributi per la sistemazione, l'attrezzatura e l'arredamento di biblioteche, sale d'esposizione, musei e di altri locali destinati ad attività culturali . . . . . » 3.000.000

Art. 28. — Incremento dell'educazione fisica mediante attività sportive locali . . . . » 2.000.000

Categoria II. - Assessorato finanze e patrimonio

Art. 45. — Indennità di rischio e di chilometraggio agli assistenti ed agenti tecnici, addetti alla guida di motoveicoli, autoveicoli, macchine agricole e macchine operatrici e indennità speciale agli agenti tecnici specializzati (articoli 17 e 28 L.P. 12 novembre 1964, n. 16) . . L. 2.000.000

Categoria III. - Assessorato agricoltura e foreste

Art. 71. — Contributo all'Istituto agrario di Teodone . . . . L. 4.000.000

Categoria IV. - Assessorato industria, commercio, artigianato e turismo

Art. 84. — Assistenza creditizia all'artigianato (L.P. 12 agosto 1951, n. 1) . . . . L. 25.000.000

Categoria VI. - Assessorato per l'edilizia popolare ed il coordinamento territoriale

Art. 111. — Fondo per la concessione di contributi sui mutui per la costruzione di abitazioni popolari (L.P. 2 aprile 1962, n. 4, L.P. 30 agosto 1963, n. 13 e L.P. 11 marzo 1965, n. 2) . . . L. 100.000.000

Categoria VII. - Assessorato affari sociali e sanità

Art. 123. — Spese per l'assistenza in case di cura o in cliniche psichiatriche italiane ed estere L. 1.000.000

Art. 136. — Contributi ai patronati scolastici, alle refezioni scolastiche ed alle mense studentesche (art. 144 legge comunale e provinciale) . . . » 10.000.000

Art. 139. — Assistenza a persone in particolare stato di bisogno residenti nella Provincia effettuabile anche tramite istituzioni assistenziali . . . » 2.000.000

Capo II. - Spese straordinarie.

Categoria II. - Assessorato finanze e patrimonio

Art. 149. — Sistemazione e manutenzione straordinaria di fabbricati adibiti a servizi pubblici L. 15.000.000

Art. 155. — Indennità di buona uscita e di licenziamento al personale provinciale (articoli 125 e 126 L.P. 3 luglio 1959, n. 6) . . . . » 10.000.000

Art. 158. — Spese varie afferenti esercizi scaduti e rimaste da pagare (art. 212 regolamento legge comunale e provinciale) . . . . » 3.029.000

Categoria III. - Assessorato agricoltura e foreste

Art. 159. — Spese per acquisto terreno, manutenzione, riattamento, completamento, approvvigionamento acqua potabile e arredamento per locali di corsi e scuole di agricoltura e di economia domestica, compresi i convitti annessi . . L. 9.000.000

Categoria IV. - Assessorato industria, commercio, artigianato e turismo

Art. 164. — Spese e contributi per la costruzione, gestione, acquisto terreno, ampliamento, affitto, attrezzatura ed arredamento di edifici destinati alla istruzione professionale e ricezione degli apprendisti ed acquisto di mezzi didattici (art. 6 L.P. 7 ottobre 1955, n. 3, e art. 6 L.P. 10 luglio 1961, n. 7) . . . . L. 25.000.000

Articoli di nuova istituzione:

Capo II. - Spese straordinarie.

Categoria II. - Assessorato finanze e patrimonio

Art. 158/*bis*. — Indennità di rischio e di chilometraggio agli assistenti ed agenti tecnici addetti alla guida di motoveicoli, autoveicoli, macchine agricole e macchine operatrici e indennità speciali agli agenti tecnici specializzati: spese afferenti l'esercizio 1964 e rimaste da pagare . . . L. 3.000.000

Categoria III. - Assessorato agricoltura e foreste

Art. 163/*bis*. — Rimborso spese al Commissario per la liquidazione degli usi civici per udienze in Bolzano e quota parte delle spese per il personale amministrativo e per gli uffici del Commissariato: quote residui afferenti gli esercizi 1963 e 1964 . . . . L. 1.794.000

Categoria V. - Assessorato ai lavori pubblici

Art. 183/*ter*. — Contributo straordinario al comune di Renon per il completamento dei lavori di costruzione della strada Bolzano-Auna di Sotto L. 12.000.000

Art. 183/*quater*. — Contributo straordinario al comune di Valdaora per l'esecuzione di lavori stradali . . . . » 22.000.000

Art. 183/*quinques*. — Pagamento spese a favore delle imprese appaltatrici di lavori pubblici della Provincia dovute in base alla legge n 1481 d.d. 23 ottobre 1963 L. 60.000.000

Categoria VII. - Assessorato affari sociali e sanità

Art. 188/*bis*. — Saldo rendiconto della gestione della colonia infantile di Miralago per l'esercizio 1964 . . L. 5.177.000

Totale maggiori uscite . L. 365.000.000

Articolo in diminuzione:

Titolo II. - Movimento di capitali.

Categoria I. - Acquisto di beni, diritti patrimoniali e affrancazioni

Art. 194. — Acquisto porzione di edificio ad uso uffici provinciali L. 40.000.000

Totale minori uscite . . L. 40.000.000

Modifica della denominazione:

Art. 195. — Acquisto terreno per la costruzione del nuovo ospedale psichiatrico provinciale e relative spese accessorie e di progettazione.

LEGGE PROVINCIALE 19 luglio 1965, n. 8.

Provvedimenti finanziari relativi all'esercizio finanziario 1965.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 33 *del* 10 *agosto* 1965)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il raggiungimento delle finalità istituzionali e per il completamento del programma di interventi diretti al miglioramento della situazione economica e sociale della Provincia, è autorizzata l'iscrizione nel bilancio di previsione dell'esercizio 1965 delle seguenti spese:

1) L. 135.000.000 per l'attuazione del piano di risanamento del patrimonio zootecnico provinciale;

2) L. 150.000.000 per l'acquisto, la costruzione, il completamento di edifici destinati a sede di scuole per apprendisti del commercio, artigianato ed agricoltura;

3) L. 705.000.000 per l'esecuzione di lavori straordinari di sistemazione stradale comprese le strade comunali a sensi della L.R. 16 novembre 1956, n. 19 e le strade incluse nel piano disposto dalle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, 21 aprile 1962, n. 81 e 20 gennaio 1963, n. 31, comprese le spese relative agli espropri dei terreni necessari; spese per l'esecuzione di lavori straordinari al patrimonio provinciale e per acquisto di immobili da adibire a servizi pubblici;

4) L. 140.000.000 per l'ampliamento della sede dell'Istituto tecnico industriale per l'Istituto di lingua tedesca;

5) L. 150.000.000 per la costruzione di case per i lavoratori agricoli a sensi della L.P. 2 aprile 1962, n. 4;

6) L. 240.000.000 per gli oneri derivanti dalla attuazione delle leggi provinciali sull'istruzione professionale degli apprendisti.

Art. 2.

Per il finanziamento delle spese di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata l'accensione di mutui passivi per l'importo di L. 1.520.000.000 da assumere al tasso non superiore all'8% annuo, ivi comprese le spese accessorie, della durata di non meno di 15 anni e con la possibilità di riscatto anticipato.

Art. 3.

Gli stanziamenti eventualmente non impegnati alla fine dell'esercizio 1965 non decadono sino a quando, a giudizio della Giunta provinciale, permane la necessità della spesa.

Art. 4.

All'onere massimo annuo previsto di L. 150.000.000 derivante dall'ammortamento dei mutui di cui all'art. 2 della presente legge si fa fronte aumentando opportunamente gli stanziamenti degli articoli destinati all'ammortamento dei mutui e al pagamento degli interessi del bilancio 1965 e successivi esercizi, vincolando pari importo della maggiore entrata accertata sul gettito dei 9/10 dei tributi erariali devoluti alla Provincia ai sensi degli articoli 67 e 68 dello Statuto.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1965, n. 9.

Modifiche ed integrazioni all'art. 11 della legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3, sull'istruzione professionale degli apprendisti del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 39 *del* 21 *settembre* 1965)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 11 della legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3, è sostituito dal seguente testo:

« Per gli esami di idoneità sono costituiti per uno o più circondari scolastici commissioni giudicatrici per ciascun gruppo professonale. Le commissioni, nominate con decreto del Presidente della Giunta provinciale su proposta dell'Assessore competente, sono composte come segue:

a) dal direttore della scuola circondariale della propria sezione, quale presidente;

b) da due insegnanti, di cui uno del gruppo tecnico professionale;

c) da un datore di lavoro e da un lavoratore del ramo professionale oggetto dell'esame, designato dalle associazioni professionali locali o provinciali di categoria.

Per il presidente e per ogni membro deve essere nominato un supplente ».

Art. 2.

All'art. 11 della legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3, viene aggiunto il seguente ultimo comma:

« Con apposito regolamento saranno stabilite le norme per lo svolgimento degli esami e sarà disciplinato il funzionamento delle Commissioni ».

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

p. *Il Presidente della Giunta provinciale*:
BENEDIKTER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

(8494)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.